



COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Via Trabuchello n° 5 – 24010 (BG)
Tel. e Fax 0345/71588 - E-mail: info@comune.isoladifondra.bg.it

IMU ANNO 2026

SI RICORDA AI CONTRIBUENTI CHE IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU PER L'ANNO 2026 DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 16 GIUGNO E IL SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE.

LE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026 SONO STATE RICONFERMATE COME DI SEGUITO:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali (abitazione di lusso) A1-A8-A9 e relative pertinenze	4‰	€ 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00‰	€ 0,00
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00‰	€ 0,00
immobili categoria catastale D (esclusa cat. D10) soggetti al provento statale dello 0,76%	10,0‰	€ 0,00
terreni agricoli	0,00‰	€ 0,00
aree fabbricabili	10,0‰	€ 0,00
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,0‰	€ 0,00

*Il versamento arrotondato all'euro deve essere effettuato con **modello F24** presso un Istituto di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il codice comune **A511**.*

CODICI da usare per il versamento con MODELLO F24

- **3912** imposta su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 Comune- (versamento sospeso tranne categorie catastali A/1,A/8,A/9);
- **3916** imposta su aree fabbricabili - Comune;
- **3918** imposta su altri fabbricati – Comune (ivi comprese le unità immobiliari concesse in comodato);
- **3925** Imposta municipale propria su immobili classificati nel gruppo D - Stato;

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 6,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Si ricorda che l'art. 5-decies del D.L. 21/2021 n. 146, ha apportato delle modifiche al comma 741, lettera b), della legge 160/2019 che dal 1 gennaio 2022 così dispone:

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.